



STATUTO COSTITUTIVO DI UN' ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DELLA BECCACCIA : la F.AN.B.P.O

Publicato il 26 settembre 2004 sul Journal Officiel de la République Française (n.39, p.4381)

Articolo 1 : Costituzione e denominazione

È fondato tra i club o associazioni di cacciatori di beccacce, d'importanza nazionale, rappresentati su tutta l'estensione della Regione Palearctica occidentale un'associazione denominata: Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Palearctico Occidentale (FANBPO).

Articolo 2 : Scopi

Quest'associazione ha lo scopo di mantenere in uno stato di conservazione favorevole le popolazioni della beccaccia (*Scolopax rusticola*) e preservare il suo habitat nel Palearctico Occidentale, particolarmente in Europa, pur permettendone un'utilizzazione razionale tramite una caccia durevole e controllata. L'associazione non persegue alcun obiettivo lucrativo.

Articolo 3 : Obiettivi e mezzi

Essa coordina gli sforzi intrapresi individualmente dai membri attraverso una rete di raccolta dati e di scambi di informazioni.

Incoraggia, consiglia, e sostiene l'attività di ogni club o associazione con ogni via legale ed o amministrativa per la difesa dei loro interessi a livelli nazionali ed internazionali.

Intraprende attività scientifiche e partecipa alla formazione scientifica e tecnica dei suoi membri.

Essa propone e porta una forza di riflessione e di proposte, con un appoggio scientifico e tecnico nel rispetto dell'etica della caccia della beccaccia, alle istituzioni nazionali ed internazionali soprattutto a scala europea. A questo titolo è particolarmente vocata a contribuire all'applicazione dei testi normativi europei.

Essa invita i club a promuovere un'etica rigorosa nell'esercizio della caccia e denunciare tutti i tipi di prelievi, non conformi alla deontologia cinegetica e alle direttive comunitarie.

Invita i suoi membri ad informare dei propri scopi tutte le associazioni di protezione della natura.

Articolo 4 : Sede Sociale

La sede è fissata al domicilio del presidente in carica. Potrà essere modificato con semplice decisione del "consiglio direttivo".

Articolo 5 : Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 6 : Composizione

L'associazione si compone :

- dei membri fondatori (Amici di Scolopax (ADS.ITALIA), Association Suisse des Bécassiers (ASB. SUISSE), Club de Cazadores de Becada (CCB ESPANA) Club Della Beccaccia (CdB. ITALIA), Club National des Bécassiers (CNB.France).

Si compone anche dei membri ordinari di cui:

- membri ordinari: i club o associazioni a vocazione nazionale regolarmente costituiti,
- membri rappresentativi: tutte le persone sprovvisti di un club o associazione nazionale, che offrono prove dell' interesse per la FANBPO ed in corso di costituzione d'associazione nazionale (membri nominati dal consiglio direttivo),
- membri onorari decisi all'unanimità dal «consiglio direttivo».

Articolo 7 : Contributo associativo

Il contributo dovuto da ogni categoria di membri, eccetto per i membri onorari, è stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Articolo 8 : Condizioni di adesione

Tutti i club di beccacciai d'importanza nazionale sono autorizzati a formulare una domanda di adesione accompagnata dai loro statuti e da un elenco ove appaiono lo stato dei loro membri.

Membri a titolo individuale potranno essere accettati se nel loro paese non esiste alcuna struttura che può raccogliarli. Saranno dunque chiamati membri rappresentativi nell'attesa della costituzione della loro associazione legalmente stabilita. Questa possibilità è limitata a due persone per nazione.

Tutte le domande di adesione dovranno essere formulate per iscritto da parte del richiedente.

L'adesione dei membri avviene all'unanimità dal consiglio direttivo che in caso di rifiuto non deve fare conoscere la ragione della sua decisione senza giustificazione.

Articolo 9 : Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde per:

- Dimissioni indirizzate per iscritto al presidente dell'associazione,
- Scioglimento dell'associazione o del club o della sua constatata assenza di attività,
- Decesso del membro rappresentativo,
- Radiazione d'ufficio per il non pagamento della quota sociale dopo sollecito all'interessato,
- Esclusione decisa dal consiglio direttivo per infrazione al presente statuto o per gravi motivi costituenti pregiudizio morale o materiale all'associazione.

Prima della presa di decisione eventuale d'esclusione o di radiazione, il membro interessato è invitato, innanzi tutto, a fornire spiegazioni scritte al consiglio direttivo.

Articolo 10 : Consiglio Direttivo

È costituito da tutti i presidenti dei club/associazioni o i loro rappresentanti debitamente delegati.

Ogni membro può essere rappresentato da 2 rappresentanti ma disporrà soltanto di un voto. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

È rinnovato ogni 3 anni a maggioranza dei membri presenti dall'assemblea generale

Articolo 11 : Riunione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che è convocato per iscritto dal suo presidente o/ e sulla domanda almeno della metà dei suoi membri ma anche ogni volta che l'interesse dell'associazione la esige ed almeno due volte all'anno.

La presenza della metà almeno dei suoi membri è necessaria perché il consiglio direttivo possa deliberare validamente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Solo le questioni che appaiono all'ordine del giorno possono essere oggetto di un voto.

Tutte le decisioni del consiglio direttivo sono segnate in un registro e firmate del presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere e dal segretario.

Articolo 12 : Esclusione dal consiglio direttivo

Ogni membro del consiglio direttivo che avrà mancato senza scuse tre sedute consecutive sarà considerato come dimissionario dal consiglio direttivo.

Articolo 13 : Remunerazione

Le funzioni del consiglio direttivo sono gratuite. Tuttavia, le spese e gli esborsi occasionali causati per il compimento del loro mandato sono rimborsati loro in base ai documenti giustificativi.

La relazione finanziaria presentata all'Assemblea Generale Ordinaria deve fare menzione dei rimborsi delle spese di missione, di trasferimento o di rappresentazione pagati a membri del consiglio direttivo.

Articolo 14 : Poteri

Il consiglio direttivo è investito generalmente dei poteri più ampi nel limite degli scopi dell'associazione e nel quadro delle risoluzioni adottate dalle assemblee generali della FANBPO.

Può autorizzare ogni atto ed operazioni permessi all'associazione e che non sono riservate all'assemblea generale ordinaria o straordinaria. Si pronuncia su tutte le ammissioni dei membri dell'associazione.

È colui che parimenti pronuncia le eventuali misure d'esclusione o di radiazione dei membri.

Sorveglia in particolare la gestione dei membri dell'ufficio ed ha sempre il diritto di farsi render conto dei loro atti. Può, in caso di difetto grave, sospendere i membri dell'ufficio a maggioranza.

Fissa anche l'importo del contributo annuale da versare dalle varie categorie di membri dell'associazione. Può aprire qualsiasi conto in banca, per assegni postali e presso qualsiasi altro ente creditizio.

Effettua qualsiasi impiego di fondi, contrae ogni prestito ipotecario o altri, sollecita qualsiasi sovvenzione, richiede qualsiasi iscrizione e trascrizioni utili.

Autorizza il Presidente ed il tesoriere a fare qualsiasi atto, acquisti, alienazioni ed investimenti riconosciuti necessari, di beni e valori che appartengono all'associazione e concludere gli affari e i contratti necessari al perseguimento del suo oggetto.

Può delegare tutto o parte delle sue attribuzioni all'ufficio.

Articolo 15 : Ufficio

Il consiglio direttivo elegge a maggioranza ogni 3 anni un ufficio che comprende almeno: un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente può essere rinnovato soltanto una volta.

Il consiglio direttivo può, se lo desidera, eleggere un tesoriere aggiunto e/o un segretario aggiunto nonché membri senza titolo.

Articolo 16 : Attribuzioni dell'ufficio

L'ufficio del consiglio direttivo è investito specialmente delle seguenti attribuzioni:

- il presidente dirige i lavori del consiglio direttivo, designa un segretario di seduta, incaricato di redigere il verbale di seduta o in caso contrario il segretario titolare. Garantisce il funzionamento dell'associazione che rappresenta in giustizia ed in tutti gli atti della vita civile.

In caso di impedimento, può delegare, su parere, del consiglio direttivo i suoi poteri ad un altro membro dell'ufficio.

- Il segretario è incaricato di tutto ciò che riguarda la corrispondenza, in particolare la spedizione delle diverse convocazioni. È responsabile dei processi verbali delle sedute tanto del consiglio direttivo che delle assemblee generali e ne garantisce la trascrizione sui registri previsti a questo scopo.

- Il tesoriere tiene i conti dell'associazione. È aiutato da ogni ragioniere riconosciuto necessario. Effettua qualsiasi pagamento e riscuote qualsiasi entrata sotto la sorveglianza del presidente.

Tiene una contabilità regolare di tutte le operazioni tanto in entrate che in spese e rende conto all'assemblea generale ordinaria che delibera sulla gestione. È incaricato di dinamizzare la ricerca di sovvenzioni e di entrate.

La moneta in vigore per tutte le operazioni è l'Euro

In occasione di ogni votazione ed in caso d'eguaglianza di voti quello del presidente è preponderante.

Articolo 17 : Disposizioni comuni per l'organizzazione delle Assemblee Generali

Le assemblee generali si compongono di tutti i membri dell'associazione in regola con le quote sociali.

Le assemblee si riuniscono su convocazione del presidente dell'associazione o sulla domanda dei membri che rappresentano almeno il terzo dei membri.

In quest'ultimo caso, le convocazioni dell'assemblea devono essere indirizzate entro tre giorni dalla presentazione della domanda perché l'assemblea sia tenuta entro trenta giorni dalla spedizione delle suddette convocazioni.

Le convocazioni devono citare obbligatoriamente l'ordine del giorno previsto e fissato a cura del consiglio direttivo. Sono fatte da lettere individuali indirizzate ai membri almeno trenta giorni in anticipo.

Saranno valide solo le risoluzioni prese dall'assemblea generale sui punti iscritti al suo ordine del giorno. La presidenza dell'assemblea generale appartiene al presidente in carica o, in sua assenza, al vicepresidente; l'uno o l'altro può delegare le sue funzioni ad un altro membro dell'ufficio.

L'Ufficio dell'Assemblea è quello dell'associazione.

Le decisioni sono registrate su verbali scritti su un registro e firmati dal presidente, il tesoriere ed il segretario.

Ogni associazione o club membro dispone di un solo voto. I membri rappresentativi e d'onore non partecipano al voto. Nell'occasione di tutti i voti ed in caso d'uguaglianza di voto, quella dell'associazione del presidente è preponderante.

È tenuto anche un foglio delle presenze che è firmato da ogni membro presente e certificato conforme da due membri dell'ufficio dell'assemblea.

Articolo 18 : Natura e poteri delle Assemblee

Le assemblee generali regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei membri dell'associazione. Almeno una volta all'anno, tutti i membri sono convocati in assemblea generale ordinaria, alle condizioni di cui all'articolo 17.

Per la validità delle decisioni, l'assemblea generale ordinaria deve comprendere almeno il terzo più uno dei membri aventi diritto di voto.

Se questa proporzione non è raggiunta, l'assemblea generale ordinaria è convocata nuovamente, ma a distanza di quindici giorni . Può allora deliberare quale che sia il numero dei membri presenti.

Nel limite dei poteri che sono conferiti loro dai presenti statuti, le assemblee obbligano con le loro decisioni tutti i membri compresi gli assenti. L'assemblea ascolta le relazioni sulla gestione del Consiglio direttivo in particolare sulla situazione morale e finanziaria dell'associazione.

L'assemblea, dopo avere deliberato sulle varie relazioni, si pronuncia con il voto sui conti dell'esercizio chiuso che le sono presentati, sul bilancio dell'esercizio seguente, in più delibera su tutte le altre questioni che figurano all'ordine del giorno.

Provvede alla nomina o al rinnovo membri del Consiglio direttivo alle condizioni di cui all'articolo 10 dei presenti statuti. Le decisioni dell'assemblea generale ordinaria sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Tutte le decisioni sono prese per alzata di mano.

Tuttavia, su richiesta del terzo almeno dei membri presenti, le votazioni devono essere effettuati a scrutinio segreto.

Articolo 19 : Assemblea Generale Straordinaria

È convocata alle condizioni di cui all'articolo 17 del presente statuto. Per la validità delle decisioni, l'assemblea generale straordinaria deve comprendere almeno un terzo più uno dei membri aventi diritto di voto.

Se questa proporzione non è raggiunta, l'assemblea generale straordinaria è convocata nuovamente, ma a quindici giorni d'intervallo. Può allora deliberare quale che sia il numero dei membri presenti.

L'assemblea generale straordinaria delibera sulle questioni che sono della sua sola competenza, cioè le modifiche da portare al presente statuto, scioglimento anticipato, acquisizione o vendita di beni immobili, fusione con altre associazioni o club, ecc..

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. I voti hanno luogo per alzata di mano eccetto se il terzo almeno dei membri presenti esige il voto segreto.

Articolo 20 : Risorse dell'associazione

Le risorse dell'associazione si compongono:

1. Del prodotto delle quote sociali versate dai membri ;
2. Delle sovvenzioni eventuali degli stati, delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni, degli enti pubblici;
3. Del prodotto delle attività, feste e manifestazioni, degli interessi e canoni dei beni e valori che potrebbe possedere e delle retribuzioni per servizi resi;
4. Qualsiasi altra risorsa o sovvenzioni che non siano contrarie alle leggi in vigore nelle varie nazioni che compongono la Federazione.

Articolo 21 : Regolamento interno

Un regolamento interno può essere stabilito dal consiglio direttivo che lo fa approvare dall'assemblea generale. Questo regolamento fissa i diversi punti non previsti dallo statuto, in particolare quelli che riguardano l'amministrazione interna dell'associazione.

Fatto a LA FORET-FOUESNANT, il 24 agosto 2004

Jean-Pierre CAMPANA
Presidente del CNB

Jean-Paul BOIDOT
Presidente onorario del CNB

Philippe LERESCHE
Presidente Association Suisse des Bécassiers. SUISSE

Josep ULLASTRE
Presidente Club de Cazadores de Becada. ESPANA

Alessandro TEDESCHI
Presidente di Amici di Scolopax. ITALIA

Silvio SPANO'
Presidente del Club della Beccaccia. ITALIA